

(N. 160)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei Deputati
nella seduta del 4 dicembre 1948 (V. Stampato N. 137)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 DICEMBRE 1948

Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure delle indennità di studio e di carica spettanti, a decorrere dal 1º luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella.

A decorrere dal 1º luglio 1948, il compenso per lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19,

è assegnato a tutto il personale di cui al precedente comma nella misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella.

Il compenso forfetario di cui al precedente comma è corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1º ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1º settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo.

Art. 2.

Le indennità ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di studio e di un compenso di lavoro straordinario, nè più di una indennità di carica.

Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennità di carica non è cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento più favorevole, con la retribuzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264.

Art. 3.

Le indennità di studio e di carica di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio e della retribuzione.

Il compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti articoli non è dovuto durante i periodi di congedo e di aspettativa e in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi.

Art. 4.

Il primo comma del precedente articolo si applica anche alle indennità di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI

TABELLA

MISURA DELLE INDENNITÀ DI STUDIO, DI CARICA E DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, SPETTANTI AL PERSONALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI DEI SORDOMUTI

		Indennità di studio	Indennità per lavoro straordinario	Indennità di carica
		(misura mensile)		
<i>Personale delle scuole elementari.</i>				
1. - a)	Maestri di ruolo organico	L. 3.500	750	—
	b) Maestri non di ruolo organico	» 2.000	450	—
2. - a)	Direttori didattici di ruolo	» 3.500	750	3.500
	b) Maestri incaricati della supplenza di un circolo didattico	» 3.500	750	(a) 2.500
3. - a)	Ispettori scolastici di ruolo	» 3.500	750	4.500
	b) Direttori didattici incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica	» 3.500	750	(a) 4.000
<i>Personale degli Istituti governativi dei sordomuti.</i>				
4. - a)	Direttori di ruolo	L. 3.500	750	3.500
	b) Insegnanti incaricati della Direzione	» 3.500	750	2.500
5. - a)	Insegnanti di ruolo organico e vice direttori con insegnamento	» 3.500	750	—
	b) Insegnanti non di ruolo organico	» 2.000	450	—
6. - a)	Assistenti di ruolo organico	» 3.500	750	—
	b) Assistenti non di ruolo organico	» 2.000	450	—
7. -	Maestre non di ruolo organico dei giardini d'infanzia annessi agli Istituti	» 2.000	450	—

(a) Salvo il diritto d'opzione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.